

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 585-B**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”

luglio 2008  
n. 27



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 585-B**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”

luglio 2008

n. 27



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO .....	7
INTRODUZIONE .....	9
SCHEDE DI LETTURA .....	15
1. La nuova struttura del governo.....	17
2. Presidenza del consiglio dei ministri.....	19
3. Ministero dello sviluppo economico .....	25
4. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.....	28
5. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.....	29
6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.....	32
7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.....	34
8. Norme di attuazione .....	35



## SINTESI DEL CONTENUTO

### Articolo 1

Il **comma 1** dell'**articolo 1** precisa la nuova struttura del Governo, tenendo fermo il numero complessivo di 12 dicasteri previsto dalla legge finanziaria 2008 e stabilendo le denominazioni di questi ultimi.

Con i **commi 2 e 7**, al Ministero dello sviluppo economico sono attribuite funzioni - in precedenza spettanti a dicasteri soppressi dal d.l. in esame - in materia di: commercio internazionale; comunicazioni.

I **commi 1, 3 e 10** dell'articolo 1 istituiscono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui vengono accorpati i seguenti Dicasteri: delle infrastrutture; dei trasporti.

I **commi 4, 6 e 12** dell'articolo 1 istituiscono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpati i seguenti Dicasteri: del lavoro e della previdenza sociale; della salute; della solidarietà sociale.

Sono escluse da tale accorpamento alcune funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane), che (ai sensi dei **commi 4 e 14** del citato articolo 1) sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministro sono infatti attribuite funzioni nei seguenti settori (**art. 1, commi 4, 14 e 15**): politiche antidroga, Servizio civile nazionale, politiche giovanili, politiche per la famiglia, politiche per le pari opportunità, politiche di semplificazione normativa.

Il **comma 5** trasferisce all'istituendo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Il **comma 8** dell'**articolo 1** detta le modalità per una immediata ricognizione, in via amministrativa, delle strutture ministeriali trasferite; nonché per apportare le necessarie variazioni al bilancio statale.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è oggetto delle disposizioni del **comma 9**, che in primo luogo adeguano la denominazione del Dicastero e, inoltre ne ridefinisce le competenze in tema di prodotti agricoli, definiti agricoli e di prima trasformazione.

Il **comma 11** dispone in ordine ai mutamenti di denominazione in conseguenza della riunificazione in un unico dicastero dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

Il **comma 16** individua le modalità di ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture dirigenziali “di primo livello”, nei ministeri interessati dal riordino.

I **commi 17, 20 e 22** dispongono in materia di uffici di diretta collaborazione, funzionali e strumentali dei ministri.

I **commi 18 e 19** recano norme attuative in materia di trasferimento (e trattamento) del personale.

Il **comma 21** reca una modifica testuale alla normativa in materia di servizi di *intelligence*.

Il **comma 21-bis** disciplina le modalità di organizzazione e la competenza dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Il **comma 22-bis** reca la clausola di invarianza degli oneri di spesa.

## **Articolo 2**

Il **comma 1** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione (16 maggio 2008).

## INTRODUZIONE

Il disegno di legge **A.S. n. 585**, d’iniziativa governativa, dispone la “Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Il disegno di legge è stato oggetto di modifica sia presso il Senato, sia presso la Camera (A.C. 1250) e torna pertanto per l’esame come **A.S. 585-B** per le modifiche approvate presso l’altro ramo del Parlamento.

Il d.l. 85/2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008; in pari data è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione; scadrà in data 15 luglio 2008.

### *1. Presupposti costituzionali*

Il preambolo del d.l. richiama la “straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo”.

La relazione d’accompagnamento del ddl di conversione evidenzia che la riforma della struttura del Governo, disposta dalla legge finanziaria 2008, per la peculiare tecnica legislativa utilizzata determina “incertezze interpretative”<sup>1</sup>, alle quali il provvedimento d’urgenza intende porre rimedio.

### *2. La riforma del Governo disposta dalla legge finanziaria 2008*

La legge finanziaria 2008 ha innovato in ordine al numero dei ministeri e alla composizione del Governo (commi 376 e 377 dell’articolo 1).

La nuova disciplina trova applicazione “a partire dal Governo successivo a quello in carica” alla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Essa dunque non era diretta al Governo in carica al 1° gennaio 2008, ma a quello che sarebbe stato successivamente formato (ossia, l’attuale Governo Berlusconi IV).

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, secondo un orientamento della giurisprudenza costituzionale (v. da ultimo sentt. 171/2007 e 128/2008), la sussistenza dei presupposti può essere oggetto di scrutinio giurisdizionale, anche dopo la conversione da parte delle Camere. Il controllo è effettuato dalla Corte costituzionale sulla base di indici testuali intrinseci ed estrinseci al provvedimento, quali l’epigrafe e il preambolo, la relazione illustrativa del ddl di conversione, il resoconto del dibattito parlamentare (v. sul tema la *Nota breve* n. 1 del 2008).

La riforma ha utilizzato una tecnica legislativa attraverso la quale il numero dei ministeri è stato ridefinito mediante richiamo alle relative disposizioni del D.Lgs. 300/1999<sup>2</sup> – che ha operato una riforma dell’organizzazione del Governo in attuazione della delega recata dalla L. 59/1997 (c.d. “legge Bassanini 1”) – nella formulazione originaria pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. In sostanza, limitatamente a questo aspetto (numero dei ministeri), viene a rivivere la disciplina dell’organizzazione del Governo di cui al testo originario del D.Lgs. 300/1999, ove si prevedeva un numero complessivo di ministeri pari a dodici.

Come si è detto, la legge finanziaria 2008 ha ripristinato solo il numero, ma non anche l’originaria denominazione e la ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui al D.Lgs. 300/1999.

In altre parole, essa non indica espressamente quali dei precedenti ministeri devono intendersi soppressi e quali altri, tra quelli residui, devono esercitarne le competenze.

La nuova disciplina prevede inoltre che, a decorrere dalla reviviscenza del testo originario del D.Lgs. 300/1999 (nel senso sopra precisato), sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dal D.L. 217/2001 e dal D.L. 181/2006, che hanno modificato il decreto legislativo 300/1999 istituendo nuovi ministeri e modificando l’assetto delle competenze (v. anche appresso, sul punto).

Peraltro, del d.l. 181/2006 sono state fatte espressamente salve diverse disposizioni (v. art. 1, co. 377 della legge finanziaria 2008).

Le innovazioni sopra illustrate sono state quindi apportate con una tecnica legislativa che lascia dei margini all’interpretazione (quanto alle nuove denominazioni e attribuzioni dei ministeri, in primo luogo; ma anche alla portata delle abrogazioni implicite). Inoltre, non sono state previste norme specifiche in ordine alle modalità di ricognizione delle strutture amministrative trasferite in esito alla ridefinizione del numero e delle attribuzioni dei ministeri, né in ordine ai modi e ai tempi del conseguente trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e del personale da un ministero all’altro.

La legge finanziaria 2008 - va infine ricordato - ha posto anche un limite al numero complessivo dei componenti del Governo “a qualsiasi titolo”: non più di sessanta unità, comprendendo in tale nozione allargata di componente del Governo i ministri senza portafoglio, i viceministri e i sottosegretari.

---

<sup>2</sup> D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, *Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O..

Inoltre, il contingente governativo, nel rispetto del suddetto limite numerico complessivo, deve essere configurato “in coerenza” con il principio di cui all’articolo 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, a mente del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ai fini dell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

### ***3. Precedenti provvedimenti d’urgenza in materia***

In materia di disciplina dell’organizzazione del Governo e di attribuzioni dei Ministeri sussistono diversi precedenti di intervento normativo con decreto-legge. Se ne segnalano di seguito alcuni, senza pretese di esaustività.

Il precedente più vicino, anche da un punto di vista contenutistico, è costituito dal d.l. 181 del 2006<sup>3</sup>, col quale – all’inizio della XV legislatura – sono state introdotte “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

All’inizio della XIV legislatura era stato adottato il d.l. 217/2001<sup>4</sup>, che recava “Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”.

Un precedente relativo all’istituzione di un Ministero si è registrato con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, che istituì il Ministero per i beni culturali e per l’ambiente<sup>5</sup>.

Si ricorda, inoltre, che con il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920<sup>6</sup>, si dettarono disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell’ambiente (già istituito con la legge 8 luglio 1986, n. 349) e che alla riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si procedette con il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487<sup>7</sup>.

### ***4. Le principali disposizioni costituzionali in materia di Governo***

Il titolo III della parte seconda della Costituzione è dedicato alla disciplina del Governo.

---

<sup>3</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 17 luglio 2006, n. 233.

<sup>4</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 3 agosto 2001, n. 317.

<sup>5</sup> Il decreto, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1975, fu adottato dal quarto Governo Moro nei giorni immediatamente successivi al voto di fiducia.

<sup>6</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1987, n. 39.

<sup>7</sup> Convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 1994, n. 71.

In tale ambito, le disposizioni cui fare principale riferimento sembrano le seguenti: l'**articolo 92**, comma primo, in base al quale il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri; l'**articolo 95**, in base al quale: 1) il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri; 2) i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri; 3) la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministri; l'**articolo 97**, comma primo, in base al quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Dal combinato disposto degli articoli 95 e 97, in particolare, si evince che, in materia di organizzazione del Governo (e, più in generale, di pubblici uffici) sussiste una riserva di legge, ossia la relativa disciplina deve essere dettata - almeno in parte - da fonti di rango primario. La dottrina prevalente ritiene che la riserva posta dall'art. 97 sia di carattere relativo, potendo trovare spazio, in materia di organizzazione dei pubblici uffici, anche norme di livello secondario che si muovano nell'ambito di una previa disciplina legislativa, che delinei almeno gli aspetti fondamentali della regolazione. Quanto invece alla riserva di legge posta dall'art. 95, parte della dottrina ritiene che in questo caso la più netta ed esplicita dizione adottata dai costituenti escluda qualsiasi intervento diverso dalla legge<sup>8</sup> (propendono per la tesi della riserva assoluta di legge, tra gli altri, Crisafulli e Guarino). Altra parte della dottrina, invece, sottolineando che gli articoli 95 e 97 si riferiscono in definitiva alla medesima materia, dal momento che la "organizzazione ministeriale" è la parte più cospicua della "organizzazione dei pubblici uffici", ritiene che sussista in realtà un'unica riserva di legge che si riferisce alle due sub-materie (Amato), e che detta riserva sia di carattere relativo (Nigro).

La giurisprudenza costituzionale, formatasi sull'art. 97 Cost., pare propendere per la tesi della riserva relativa di legge, in materia di organizzazione dei pubblici uffici (si vedano, fra le tante, le sentenze 221/1976, 21/1980 e 88/1989)<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Tale dottrina valorizza la differenza fra la locuzione "secondo disposizioni di legge" (di cui all'art. 97) e la dizione "La legge provvede all'ordinamento..." (di cui all'art. 95).

<sup>9</sup> L'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale trova un riscontro positivo nella legge 400 del 1988, che, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 17, contempla fra le varie tipologie di regolamento anche quella dei regolamenti di organizzazione (atti di normazione secondaria che delineano l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, secondo le disposizioni dettate dalla legge). I regolamenti di organizzazione hanno in seguito ricevuto nuovo impulso dalla legge 59/1997, che ha introdotto nell'art. 17 della legge 400 citata la nuova tipologia dei regolamenti di organizzazione delegificanti, attraverso i quali può essere disciplinata l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri, sostituendo la previgente disciplina legislativa, sulla base dei seguenti criteri: *a*) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; *b*) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; *c*) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; *d*) indicazione e revisione periodica

Va infine ricordato, quanto ai profili relativi al riparto di competenze legislative, che, nell'ambito del titolo V della parte seconda, l'**articolo 117**, co. secondo, lettera g), attribuisce alla competenza esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato.

### ***5. L'evoluzione della disciplina in tema di organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri***

Possono individuarsi, a fini ricostruttivi, due fasi.

Prima del 1999 non vi era, in materia di organizzazione del Governo, un testo organico di riferimento: per ogni singolo Ministero esisteva una disciplina *ad hoc*, spesso risalente e stratificata.

Per ciò che concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'assetto interno era realizzato, sia pure provvisoriamente, attraverso "ordini di servizio"<sup>10</sup>; nel 1988, con l'emanazione della legge n. 400, sono state introdotte, tra l'altro, norme legislative in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'emanazione dei decreti legislativi 300 e 303 del 1999, in attuazione della delega conferita dall'art. 11 della legge 59/1997<sup>11</sup>, si è avuta, sia per il Governo che per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una razionalizzazione dei rispettivi ordinamenti, con l'adozione di testi organici di riferimento.

Successivamente all'entrata in vigore, peraltro, la disciplina posta dal d.lgs. 300 e dal d.lgs. 303 è stata oggetto di diversi interventi di modifica.

Su taluni specifici aspetti evolutivi della disciplina, con riguardo ai Ministeri interessati dalle modifiche recate dal d.l. in esame, si rinvia alle schede di lettura (v. *infra*).

---

della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. Lo strumento dei regolamenti di organizzazione delegificanti è stato in seguito ulteriormente implementato dall'art. 6 del d.lgs. 29/1993 (come modificato dall'art. 5 del d. lgs. 80/1998; vedi ora art. 6 del d.lgs. 165/2001).

<sup>10</sup> Si vedano quelli del 23 agosto 1981 (in G.U. n. 251 del 1981) e del 24 aprile 1982 (in G.U. n. 140 del 1982).

<sup>11</sup> "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.". Peraltro, va ricordato che una delega per il riordino dei Ministeri era contenuta anche nell'articolo 1 della precedente legge 537/1993; detta delega, tuttavia, non è stata esercitata nei termini previsti.



## **SCHEDE DI LETTURA**



## 1. LA NUOVA STRUTTURA DEL GOVERNO

Il d.l., al **comma 1 dell'articolo 1**, definisce la nuova struttura del Governo, sostituendo l'enumerazione dei dicasteri prevista dall'articolo 2 del d.lgs. 300/1999 (v. il testo a fronte in calce alla scheda).

Va ricordato che il numero complessivo di 12 ministeri era già stato stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 (v. sopra, Introduzione, par. 2), che però non disponeva circa le denominazioni e il riparto delle attribuzioni.

Il **comma 1** in esame tiene fermo il numero complessivo di dicasteri previsto dalla legge finanziaria 2008 e stabilisce le denominazioni di questi ultimi.

Si conferma pertanto il ritorno al numero complessivo di 12 ministeri previsto dal testo originario del d.lgs. 300/1999.

Si ricorda il che il decreto legislativo n. 300, nella formulazione originaria (recante 12 ministeri), non ha mai avuto applicazione. Esso infatti avrebbe dovuto essere applicato a partire dalla XIV legislatura, allorché però fu emanato il decreto-legge n. 217 del 2001, che portò a 14 il numero complessivo di ministeri. Quindi, all'inizio della XV legislatura, è stato emanato il decreto-legge n. 181 del 2006, che ha ulteriormente ampliato la struttura governativa, portando a 18 il numero dei ministeri.

*Si consideri che, con la stratificazione dei successivi interventi in materia di struttura del Governo e di competenze dei Ministeri (cfr. anche l'Introduzione), si è perduto l'unitario quadro organico, quale originariamente disegnato nel d.lgs. n. 300, con possibili ambiguità e incertezze nella ricostruzione della disciplina.*

Di seguito un raffronto tra le articolazioni del Governo nella presente e nelle due precedenti legislature.

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</b>		
<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>		
Articolo 2, comma 1		
<i>Ministeri</i>		
Il Governo nella XIV Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 217/2001)	Il Governo nella XV Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 181/2006)	Il Governo nella XVI Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 85/2008)
1. I Ministeri sono i seguenti:	1. I Ministeri sono i seguenti:	1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;	1) Ministero degli affari esteri;	1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;	2) Ministero dell'interno;	2) Ministero

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</b>		
<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>		
Articolo 2, comma 1 <i>Ministeri</i>		
Il Governo nella XIV Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 217/2001)	Il Governo nella XV Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 181/2006)	Il Governo nella XVI Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 85/2008)
		dell'interno;
3) Ministero della giustizia;	3) Ministero della giustizia;	3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;	4) Ministero della difesa;	4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;	5) Ministero dell'economia e delle finanze;	5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;		
	6) Ministero dello sviluppo economico;	6) Ministero dello sviluppo economico;
	7) Ministero del commercio internazionale;	
7) Ministero delle comunicazioni;	8) Ministero delle comunicazioni;	
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;	9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;	7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;	10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;	8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;	11) Ministero delle infrastrutture;  12) Ministero dei trasporti;	9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle	13) Ministero del lavoro e	10) Ministero del

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</b>		
<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>		
Articolo 2, comma 1 <i>Ministeri</i>		
Il Governo nella XIV Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 217/2001)	Il Governo nella XV Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 181/2006)	Il Governo nella XVI Legislatura  (modifiche recate dal D.L. 85/2008)
politiche sociali;	della previdenza sociale;	<b>lavoro, della salute e delle politiche sociali;</b>
12) Ministero della salute;	14) Ministero della salute;	
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;	15) Ministero della pubblica istruzione;  16) Ministero dell'università e della ricerca;	<b>11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</b>
14) Ministero per i beni e le attività culturali.	17) Ministero per i beni e le attività culturali;	<b>12) Ministero per i beni e le attività culturali.</b>
	18) Ministero della solidarietà sociale	

## **2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Rispetto alla Presidenza del Consiglio il d.l. in esame reca norme in parte innovative (attributive o modificative di competenze) e in parte meramente ricognitive (volte cioè a precisare la spettanza di attribuzioni già sussistenti).

Si ricorda che il preambolo del d.l. in esame fa riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di intervenire per “risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo” (v. sopra, Introduzione).

Il **comma 4 dell'articolo 1** prevede che siano trasferiti alla PDCM, unitamente alle inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di:

- **politiche antidroga;**
- **Servizio civile nazionale.**

I compiti succitati “tornano” così alla Presidenza del Consiglio, dopo che il d.l. 181/2006 aveva posto tali attribuzioni in capo al Ministero della solidarietà

sociale (dicastero ora espunto dalla compagine governativa: v. sopra la scheda relativa alla nuova struttura del Governo).

Il **comma 4** attribuisce inoltre alla PDCM due compiti specifici in materia di **politiche giovanili**:

- a) funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agencia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario "**Gioventù in azione**"<sup>12</sup>;
- b) possibilità di partecipazione alle attività del *Forum* nazionale dei giovani.

L'Agencia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario gioventù è stata istituita dall'articolo 5 del d.l. 297/2007 (convertito con modificazioni dalla legge 15/2007). Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agencia erano esercitate, in base alla normativa previgente (art. 19, co.1, d.l. 181/2006), congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della solidarietà sociale.

Il *Forum* Nazionale dei Giovani è una piattaforma di associazioni di diversa natura, che si occupa principalmente di interlocuzione con le istituzioni competenti per le politiche giovanili. Già il citato art. 19, co.1 del d.l. 181/2006 attribuiva alla PDCM la possibilità di partecipare ai lavori del *Forum*.

Il **comma 14 dell'articolo 1** è volto a precisare la spettanza alla Presidenza del Consiglio di una serie di funzioni. Dal testo si evince che la norma è volta a eliminare ogni dubbio circa la titolarità di dette funzioni, di seguito riportate ("*Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri*").

*Si segnala che alcune delle funzioni di seguito enumerate (v. anche sopra) già erano state attribuite alla PDCM dal d.l. 181/2006 (art. 1, co. 19). Probabilmente, rispetto ed esse, la norma intende ribadire e chiarire tale spettanza anche all'esito del riordino in esame.*

### ***Politiche giovanili***

Sotto tale categoria possono essere ricomprese le seguenti funzioni contemplate dalla **lettera a)** (ma v. anche sopra, quanto disposto dal comma 4):

1. funzioni generali di indirizzo e coordinamento in materia;
2. in tema di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, le funzioni di spettanza statale nei settori dell'ordinamento sanitario, della tutela della salute umana, delle politiche sociali e previdenziali, delle politiche del lavoro e dell'occupazione e della tutela dei lavoratori;

---

<sup>12</sup> Istituita dall'articolo 5 del d.l. 297/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 15/2007). Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agencia erano esercitate, in base alla normativa previgente, congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale. La denominazione del programma è stata corretta durante l'esame in prima lettura del Senato.

3. in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali; le funzioni relative alla gestione dei fondi per il credito ai giovani previsti dalla legge finanziaria 2008 (commi 72-74 dell'articolo 1);
4. le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile.

Per l'esercizio delle summenzionate funzioni la norma prevede che la PDCM si avvalga delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 181/2006, nonché delle altre risorse relative alle medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni. Tra le risorse utilizzabili a tali fini – precisa ancora la norma in esame – sono compresi anche l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 6, del d.l. 181/2006, aveva istituito il Ministero della solidarietà sociale, e trasferito a quest'ultimo – insieme con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – alcune funzioni prima spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 556 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 istituì, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'“Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze” nonché il “Fondo nazionale per le politiche giovanili”.

Il Fondo è destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze.

Alcune attribuzioni in materia di politiche giovanili già spettavano alla PDCM in base all'art. 1, co. 19 del d.l. 181/2006.

### ***Politiche per la famiglia***

Sotto tale categoria possono essere ricomprese le seguenti funzioni contemplate dalle **lettere b) e c)**:

1. le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, **funzioni da esercitare unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base a una modifica approvata dalla Camera;**
2. funzioni statali in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;
3. funzioni concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia<sup>13</sup>;

---

<sup>13</sup> Istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1250).

4. funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza<sup>14</sup>, nonché relative al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza<sup>15</sup>, **da esercitare unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base a una modifica approvata dalla Camera;**
5. funzioni di gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti previsti in materia dalla legge finanziaria 2007<sup>16</sup>;
6. ruolo di concerto, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari»<sup>17</sup>.

Le succitate funzioni erano già state attribuite alla PDCM, con formulazione quasi identica, dall'articolo 1, comma 19 del d.l. 181/2006.

All'attribuzione alla PDCM delle succitate funzioni in materia di politiche per la famiglia, qui ribadita, si accompagna il venir meno della figura del Ministro per politiche per la famiglia (di cui si ha conferma testuale al **comma 13 dell'articolo 1**).

#### ***Politiche per le pari opportunità tra i generi***

Sotto tale categoria possono essere ricondotte:

1. le funzioni di concerto contemplate dalla **lettera d)**, concerto da esprimere in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite in origine all'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali da una serie di disposizioni del codice delle pari opportunità tra uomo e donna<sup>18</sup>;
2. le funzioni amministrative statali contemplate dalla **lettera e)** in materia di azioni positive per l'imprenditoria.

La **lettera e)**, nel testo originario del decreto-legge, conferma l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio delle funzioni in materia di agevolazioni all'imprenditoria femminile attribuite al Ministero delle attività produttive dalla L. 215/1992 e dagli

---

<sup>14</sup> Disciplinato ora dal DPR 103/2007, artt. 1 e 2.

<sup>15</sup> Previsto dall'art. 3 del DPR 103/2007 come struttura servente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

<sup>16</sup> Il riferimento è al comma 1250, che stanziava 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di integrare le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia; e al comma 1259, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per finanziare un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

<sup>17</sup> Fondo istituito dal d. lgs. 565/1996.

<sup>18</sup> Decreto legislativo 198/2006.

articoli 52-55 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 dello stesso Codice.

Al riguardo, va considerato che - come lascia intuire la stessa formulazione vigente della disposizione (che parla di funzioni “già attribuite”) - gli articoli 21 e 22 del Codice sono stati abrogati dall’art. 4 del D.P.R. 101/2007, che ha disciplinato il riordino del Comitato per l’imprenditoria femminile.

Inoltre, la 215/1992, già ampiamente modificata e integrata dal D.P.R. 314/2000, recante disposizioni di semplificazione, è stata abrogata - ad eccezione degli artt. 10, co. 6, 12 e 13 - dall’art. 57 del Codice delle pari opportunità, nel quale sono confluite varie disposizioni della legge stessa. L’art. 10, co. 6, è successivamente stato abrogato dal D.P.R. 101/2007. Le disposizioni tuttora vigenti non riguardano l’attribuzione di funzioni al Ministero delle attività produttive.

**La Camera dei deputati, conformemente ad una segnalazione del Comitato per la legislazione di quel ramo, ha eliminato dal testo il riferimento alle fonti non più vigenti, mantenendo il riferimento agli articoli da 52 a 55 del Codice della pari opportunità tra uomo e donna e ribadendo l’applicabilità del regolamento di cui al citato DPR 101/2007, per ciò che concerne le funzioni in tema di Comitato per l’imprenditoria femminile.**

La L. 215/1992 è stata adottata al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in tutti i settori produttivi (artigianato, commercio, industria, agricoltura e servizi), attraverso l’incentivazione, la crescita e la qualificazione delle donne imprenditrici. L’incentivazione consiste in agevolazioni che ai sensi dell’art. 72 della legge finanziaria 2003 sono concesse per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento agevolato. Beneficiarie delle agevolazioni sono le piccole imprese (individuali, cooperative, società di persone e di capitali) gestite in misura prevalente da donne, per iniziative relative all’avvio di nuove attività, all’acquisizione di attività preesistenti, alla realizzazione di progetti innovativi e all’acquisizione di servizi reali. Le imprese possono optare per il regime “de minimis”

Il citato regolamento di delegificazione n. 314/2000 – come accennato – ha sottoposto ad una revisione sostanziale la disciplina degli interventi in favore dell’imprenditoria femminile, attraverso disposizioni semplificative e innovative. Dal punto di vista procedurale, oltre all’introduzione di un termine certo entro cui deve concludersi la procedura, l’innovazione più significativa introdotta dal D.P.R. è rappresentata dal coinvolgimento delle regioni nel finanziamento e nella gestione degli interventi in favore delle imprese femminili, tramite l’integrazione facoltativa delle risorse nazionali, e, in tal caso, l’affidamento ad esse di tutto l’iter procedurale della concessione delle agevolazioni. Un simile potenziamento del ruolo delle regioni si realizza anche negli interventi per le iniziative formative e di assistenza. Il regolamento ha previsto l’integrazione di tali interventi all’interno di programmi regionali di portata generale, al cui cofinanziamento è destinato il contributo statale.

Come anticipato, nei richiamati articoli del Codice delle pari opportunità sono confluiti alcuni articoli della L. 215/1992. L’art. 52 fissa i principi generali cui si ispirano le disposizioni del capo II del Codice per promuovere l’uguaglianza e le pari

opportunità tra uomini e donne nell'ambito dell'attività economica, riproducendo le disposizioni dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. 215/1992. L'art. 53 individua i soggetti cui si rivolgono i principi in materia di azioni a favore dell'imprenditoria femminile, come previsto dall'art. 2, co. 1, della L. 215/1992: società, imprese, consorzi, associazioni, enti, centri di formazione etc. costituiti da donne o a cui le donne partecipano in varia misura. L'art. 54 riproduce le disposizioni della legge sull'imprenditoria femminile che prevedono l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria (art. 3, co. 1, L. 215/1992). Infine, l'art. 55 prevede l'invio da parte del Ministero delle attività produttive di una relazione annuale al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione dei principi del Capo II del codice.

Gli artt. 21-22 del Codice disciplinavano, rispettivamente, la composizione e l'attività del Comitato per l'imprenditoria femminile istituito, con compiti di indirizzo e di programmazione generale, presso il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 10 della L. 215/1992, che i suddetti articoli riproducevano pressoché integralmente. Dette disposizioni sono state – come si è detto – abrogate dal D.P.R. 101/2007, che ha previsto un riordino del Comitato, prevedendo in particolare che esso operi presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e sia presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Il **comma 15 dell'articolo 1** attribuisce al PDCM – o al Ministro per la semplificazione normativa delegato – un ruolo di coordinamento delle funzioni di semplificazione normativa.

In particolare, sono menzionate le seguenti funzioni:

- politiche per la semplificazione e la qualità della regolazione;
- attività di competenza governativa nell'ambito del procedimento taglia-leggi disciplinato dalla legge di semplificazione per il 2005 (l. 246/2005, art. 14).

Si ricorda il cd. 'taglialeggi' è un meccanismo di sfolgimento automatico dello *stock* legislativo introdotto dalla legge di semplificazione 2005. In estrema sintesi, dopo una prima fase di ricognizione e della normativa vigente (affidata al Governo), si prevede l'emanazione di una serie di decreti legislativi volti a individuare le leggi da "salvare" e a operare un riassetto normativo delle relative materie. Quindi, allo scadere del termine previsto dalla legge 246/2005, saranno automaticamente abrogate tutte le leggi anteriori al 1° gennaio 1970 (anche se successivamente modificate), eccetto quelle fatte salve dal Governo e quelle appartenenti a determinate categorie "sensibili", già individuate dal legislatore.

Il **comma 15** apporta inoltre delle modifiche testuali all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4/2006<sup>19</sup>, attraverso le quali si espunge il preesistente riferimento al Ministro "della funzione pubblica", al quale in precedenza spettava – su delega del PDCM – presiedere il Comitato interministeriale di indirizzo

---

<sup>19</sup> *Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione*, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

deputato all'attività di indirizzo e alla guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. Allo stesso Ministro spettava, inoltre, proporre i nominativi dei componenti il citato Comitato.

Ora, a seguito delle modifiche testuali introdotte dal d.l. in esame, tali attribuzioni spettano al Ministro delegato del Presidente del Consiglio, Ministro che non deve più essere necessariamente quello "della funzione pubblica".

Si ricorda che, nell'attuale compagine governativa, è presente la figura del Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa.

Tra i compiti del succitato Comitato interministeriale vi è quello di predisporre, annualmente, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, e dispone altresì di poteri di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione.

### **3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Il Ministero dello sviluppo economico fa parte della nuova enumerazione dei dicasteri introdotta dal provvedimento in esame (v. sopra, par. 1). Pertanto, non rientra fra i ministeri soppressi a seguito della entrata a regime della riforma operata dalla legge finanziaria 2008.

Esso era stato istituito nell'ambito della riforma della struttura governativa approvata all'inizio della XV legislatura (con il più volte citato d.l. 181/2006), ottenendo in dote parte delle competenze del precedente Ministero delle attività produttive.

Come detto in precedenza, i commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), innovando in ordine al numero dei Ministeri e alla composizione del Governo, prevedono che "a partire dal Governo successivo a quello in carica" alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2008) riviva la disciplina dell'organizzazione del Governo di cui al testo originario del decreto legislativo 300/1999, quanto al numero complessivo di ministeri. Nulla dispongono circa la distribuzione delle competenze.

Ora il **comma 2 dell'articolo 1** attribuisce al Ministero dello sviluppo economico anche le funzioni in precedenza spettanti al soppresso Ministero del **commercio internazionale**, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti competenze:

- promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali (D.Lgs. 300/1999, art. 27, comma 2 lettera *a*));
- promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (art. 27, comma 2-*bis*, lettera *b*));
- definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (art. 27, comma 2-*bis*, lettera *e*));
- definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (art. 27, comma 2-*bis*, lettera *a*)).

Sono funzioni che, prima ancora dell'attribuzione al Ministero del commercio internazionale (da parte del d.l. 181/2006), appartenevano al Ministero delle attività produttive.

Il **comma 7 dell'articolo 1** attribuisce inoltre al Ministero dello sviluppo economico le funzioni già spettanti al Ministero delle **comunicazioni** (anch'esso soppresso dal d.l. in esame), con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Il Ministero delle comunicazioni avrebbe dovuto essere soppresso con la nomina dei ministri del primo Governo della XIV Legislatura (10 giugno 2001) poiché quello era il termine iniziale di vigenza del decreto-legislativo 300/1999<sup>20</sup> (articolo 55) che trasferiva al Ministero delle attività produttive, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero delle comunicazioni.

Tuttavia il decreto legislativo 300/1999, per questa parte, non aveva avuto effetto poiché, al momento della sua entrata in vigore era stato emanato il decreto-legge 217/2001<sup>21</sup> che aveva fatto rivivere il Ministero delle comunicazioni.

Si tratta delle seguenti funzioni:

- a*) politiche nel settore delle comunicazioni;
- b*) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni (ferme restando le competenze della PDCM e del Ministero degli affari esteri);
- c*) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;
- d*) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;

---

<sup>20</sup> Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

<sup>21</sup> Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

- e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;
- f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;
- g) emissione delle carte valori postali;
- h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;
- i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;
- l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;
- m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;
- n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;
- o) tutela delle comunicazioni;
- p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;
- q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
- r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;
- s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;
- t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard (ferme restando le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie);
- u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;
- v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;
- z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;
- aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
- bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;
- cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;
- dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni;
- ee) agevolazioni all'editoria (ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della PDCM).

Nelle materie di cui sopra il Ministero delle comunicazioni aveva anche poteri di accertamento e sanzionatori, che ora potrebbero ritenersi del pari trasferiti al Ministero dello sviluppo economico.

Una serie di competenze spettava al Ministero delle comunicazioni – e ora, quindi, al Ministero dello sviluppo economico - anche ai sensi del “Testo unico della radiotelevisione”, di cui al d. lgs. 177/2005 (v. art. 9).

**Il secondo periodo del comma 9 - inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati - conferma che il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Il D .Lgs. n. 220 citato reca "*Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»*". L'art. 12 elenca i provvedimenti - anche sanzionatori - che il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza e valutate le circostanze del caso, può adottare (cancellazione dall'albo, gestione commissariale, scioglimento per atto dell'autorità, sostituzione dei liquidatori, liquidazione coatta amministrativa).

Il comma 5 dell'art. 12 citato prevede appunto che, per i consorzi agrari, detti provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

#### **4. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Il Ministero in titolo è oggetto di due disposizioni, contenute nel primo e nel terzo periodo dell'**art. 1, comma 9**.

Il primo periodo apporta una serie di modifiche di puro *drafting* ai testi normativi vigenti in materia: ovunque la denominazione Ministero/Ministro «delle politiche agricole alimentari e forestali» si sostituisce a quella Ministero/Ministro «delle politiche agricole e forestali».

Si ricorda che la denominazione ministeriale in titolo è stata introdotta dalla riforma della struttura governativa approvata all'inizio della XV legislatura (il più volte citato d.l. 181/2006). Peraltro, una norma di *drafting* analoga a quella in esame era recata anche dal d.l. 181/2006 (art. 1, co. 11).

*Si segnala che la disposizione in esame dispone la sostituzione, senza specificare che essa vale “ad ogni effetto” (v. ad es. commi 10-13 dell'art.1, che recano tale specificazione).*

Si ricorda che la riforma del 2006 ampliò i poteri del Ministero proprio nel settore alimentare, attribuendo ad esso la competenza in via esclusiva anche sui "generi alimentari trasformati industrialmente" (competenza prima in titolarità congiunta col Ministero dell'industria e del commercio).

**Il terzo periodo del comma - inserito durante l'esame presso la Camera - affida al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei "prodotti agricoli", nonché dei "prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale".**

Per "prodotti agricoli" si chiarisce esplicitamente che si intendono quelli definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 38 del Trattato consolidato (ex articolo 32 del TCE), nel prevedere una politica comune dell'agricoltura e della pesca specifica, tra l'altro, che per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

I "prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale" sembrano in primo luogo comprendere quelli precedenti, più un'altra area non agevolmente definibile, considerato l'ampio riferimento. A titolo di mero esempio si veda l'art. 2 del D.M. 25 luglio 1987 n. 377 - Agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari di prodotti agricoli.

Una questione, sollevata sia nel corso del primo esame presso il Senato, sia dell'esame presso la Camera, è stata relativa al raccordo tra l'inclusione dei prodotti alimentari nella denominazione - come risulta dal primo periodo di cui si è detto - e l'inclusione normativa della materia, stante l'abrogazione - ad opera del comma 377 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) - delle disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei Ministeri operata dal precedente comma 376, ivi comprese alcune norme del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, tra cui l'articolo 1, comma 9, che recita: "le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali". L'art. 1 della legge del 1958 demanda all'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste - tra l'altro - l'esercizio di attribuzioni in materia di generi alimentari, specificando che le attribuzioni, che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Sul già esaminato secondo periodo del comma 9, sulla vigilanza sui consorzi agrari, si rinvia al precedente paragrafo relativo al Ministro dello sviluppo economico.

## **5. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sorto con la nomina dei ministri del primo Governo della XIV Legislatura (10 giugno 2001) poiché

quello era il termine iniziale di vigenza del decreto-legislativo 300/1999<sup>22</sup> (articolo 55) che ne disponeva la nascita accorpando le funzioni ed i compiti del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

Il Ministero è stato oggetto di uno "spacchettamento" ad opera del primo Governo della XV Legislatura, per mezzo del decreto-legge 181/2006<sup>23</sup> che, in suo luogo, ha istituito il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti (articolo 1, comma 4) enucleando le rispettive competenze da quelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come previste dal decreto legislativo 300/1999; lo stesso decreto ha previsto, all'art. 1, comma 10, la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite nonché l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa (DPCM 5 luglio 2006, come modificato dal DPCM 5 aprile 2007). L'art. 1, comma 23, del medesimo provvedimento ha inoltre previsto l'emanazione di un apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 300/1999, per la definizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello dei Ministeri interessati dal riordino. Il decreto-legge 262/2006<sup>24</sup> ha soppresso il Registro italiano dighe (RID) e trasferito le relative funzioni al Ministero delle infrastrutture (art. 2, commi 170-171) demandando lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative con il regolamento di organizzazione del Ministero da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto legge 181/2006.

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) all'art. 1, commi 404 e seguenti, ha previsto la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi dei ministeri attraverso l'emanazione di specifici regolamenti, secondo un programma di riorganizzazione finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento e da attuare attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione emanati, entro il 30 aprile 2007, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 400/1988<sup>25</sup>.

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture è stato adottato con D.P.R. 254/2007<sup>26</sup> disciplinando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), e comma 2, del decreto-legislativo 300/1999:

- a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad

---

<sup>22</sup> Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

<sup>23</sup> Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

<sup>24</sup> Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

<sup>25</sup> Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<sup>26</sup> Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

- b) edilizia residenziale: aree urbane;
- d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
- d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane;
- d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;
- comma 2) funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio.

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture prevede 11 direzioni generali, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché tre incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca; l'articolazione periferica è costituita da nove provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti è stato adottato con D.P.R. 271/2007<sup>27</sup> relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto-legislativo 300/1999:

- c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
- d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;
- d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni (l'articolo 41 istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendone le competenze poi suddivise nei due ministeri).

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti prevede 12 direzioni generali incardinate in due dipartimenti:

- a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi;
- b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.

---

<sup>27</sup> Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono previsti quattro incarichi di livello dirigenziale generale, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari. Oltre il Corpo della capitanerie di porto, costituiscono articolazioni del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.

I più volte ricordati commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), innovando in ordine al numero dei Ministeri e alla composizione del Governo, hanno previsto che "a partire dal Governo successivo a quello in carica" alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2008) rivivesse la disciplina dell'organizzazione del Governo di cui al testo originario del decreto legislativo 300/1999, ove si prevedeva un numero complessivo di ministeri pari a dodici e, in particolare, un unico dicastero avente competenze sulle infrastrutture e sui trasporti.

La rinascita del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avuto effetto con il decreto del Presidente della Repubblica che ha nominato i ministri del IV Governo Berlusconi, firmato il 7 maggio 2008.

Il nuovo Governo ha, quindi, approvato il decreto-legge 85/2008 (oggetto del presente *dossier*) per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della citata legge 244/2007 (finanziaria 2008).

L'articolo 1 del decreto-legge 85/2008 dispone che:

- al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti (comma 3);
- la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture» (comma 10).

## **6. IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Il decreto-legge in esame istituisce (**comma 1, capoverso 1, numero 10**), nonché **commi 4, 6 e 12** dell'articolo 1) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpati i seguenti Dicasteri: del lavoro e della previdenza sociale; della salute; della solidarietà sociale.

Sono escluse da tale accorpamento alcune funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane), che (ai sensi dei **commi 4 e 14** del citato articolo 1) sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. la relativa scheda).

Riguardo all'ordinamento fino ad ora vigente, si ricorda che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nella sua originaria versione, aveva previsto, con decorrenza dalla nomina del primo Governo della XIV legislatura, l'accorpamento del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità in un unico Dicastero (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Tuttavia, la novella di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2001, n. 317, sopprime l'ipotesi di un unico Ministero - che, quindi, non è stato, fino ad ora, mai costituito -, confermando la distinzione dei due Dicasteri, ridenominati, rispettivamente, "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e "Ministero della salute".

Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, ripristinando, di conseguenza, la previgente denominazione di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in luogo di quella di Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il suddetto art. 1 del decreto-legge n. 181 ha trasferito al nuovo Dicastero della solidarietà sociale le funzioni (già di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) in materia di politiche sociali e di assistenza, nonché altre specifiche funzioni, escludendo, in ogni caso, le attribuzioni relative alle politiche previdenziali (rimaste di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). Inoltre, i commi 6 e 19 del medesimo art. 1 del D.L. n. 181 hanno definito il riparto di specifiche funzioni tra i due Dicasteri suddetti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>28</sup>.

L'accorpamento summenzionato dei tre Ministeri, disposto dal decreto-legge n. 85 in esame, nel nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali costituisce una forma di adeguamento alle previsioni sul riordino dei Dicasteri di cui all'art. 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (riguardo alle quali, cfr. l'Introduzione del presente *dossier*).

In particolare, il **comma 4, primo periodo**, dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto prevede che al nuovo Ministero siano trasferite le funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane) già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, ivi comprese - come esplicita lo stesso **primo periodo** - quelle costituite dai compiti: di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari; di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.

Come accennato, sono escluse dall'accorpamento alcune funzioni (e le relative risorse finanziarie, strumentali e umane), che (ai sensi dei **commi 4 e 14** del

---

<sup>28</sup> In merito all'attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 181, si ricordano (per i profili qui di interesse): il D.P.C.M. 30 marzo 2007, "Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale"; il D.P.C.M. 9 novembre 2007, "Ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale"; il D.P.C.M. 23 novembre 2007, "Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)".

citato articolo 1) sono invece trasferite dal Ministero della solidarietà sociale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riguardo a tali funzioni, si rinvia alla scheda concernente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 6** del medesimo articolo 1 dispone il trasferimento al nuovo Dicastero delle funzioni del Ministero della salute (e delle relative risorse finanziarie, strumentali e umane).

Si ricorda, inoltre, che la **lettera a)** del successivo **comma 14** dell'articolo 1 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni - finora di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - "in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali" (funzioni di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della L. 24 dicembre 2007, n. 247).

## **7. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Il **comma 5 dell'articolo 1** trasferisce all'istituendo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Si ricorda che nel corso della XIV legislatura il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319<sup>29</sup>, aveva portato a compimento il processo di riordino avviato nella XIII legislatura dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300<sup>30</sup>, che agli articoli 49-51 aveva previsto l'unificazione in un'unica struttura ministeriale (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) delle funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro.

Tuttavia, nella XV legislatura il decreto-legge n. 181 del 2006<sup>31</sup> ha nuovamente ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

Al Ministero della pubblica istruzione sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di istruzione non universitaria precedentemente attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera *a)*<sup>32</sup>, del d.lgs. n. 300 del 1999, ad

---

<sup>29</sup> Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

<sup>30</sup> Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

<sup>31</sup> Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

<sup>32</sup> Si tratta, in particolare, secondo quanto previsto dal citato articolo 50, comma 1, lettera *a)*, del d.lgs. n. 300 del 1999, delle seguenti funzioni:

§ organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ivi inclusi gli ordinamenti e programmi scolastici, lo stato giuridico del personale, la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica, i criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;

eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge n. 508 del 1999<sup>33</sup>.

Al Ministero dell'università e della ricerca sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica già attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla lettera *b*)<sup>34</sup> del medesimo articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999, nonché quelle riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica<sup>35</sup>.

**Il comma 11 dell'articolo 1** dispone in ordine al mutamento di denominazione dell'ex Ministero dell'istruzione, in conseguenza dell'assorbimento in esso del Ministero dell'università e della ricerca.

## 8. NORME DI ATTUAZIONE

Il provvedimento in esame reca anche una serie di disposizioni attuative.

---

§ determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;

§ valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

§ riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea;

§ assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore.

<sup>33</sup> *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.*

<sup>34</sup> Si tratta, in particolare, secondo quanto previsto dal citato articolo 50, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 300 del 1999, delle seguenti funzioni:

§ compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

§ programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali;

§ monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria;

§ completamento dell'autonomia universitaria;

§ formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;

§ promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.

<sup>35</sup> Per quanto riguarda le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si ricorda che la legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha riordinato il settore attribuendo un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza. Punto cardine del provvedimento è il riconoscimento di un livello equiparato a quello universitario (benché da esso distinto) agli studi condotti nelle accademie e nei conservatori attraverso la creazione di un "sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale", le cui strutture hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati da leggi, conformemente a quanto disposto per le università.

Va ricordato che la riforma introdotta dalla legge finanziaria 2008 - di cui il d.l. in esame costituisce il virtuale completamento (cfr Introduzione, par. 2) - pur disponendo il ritorno al numero di ministeri previsto dal testo originario del d. lgs. 300/1999, non detta norme relative alle modalità di ricognizione delle strutture amministrative trasferite in esito alla ridefinizione del numero e delle attribuzioni dei ministeri, né in ordine ai modi e ai tempi del conseguente trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e del personale da un ministero all'altro.

Così, il testo in esame, oltre a precisare la spettanza delle attribuzioni ministeriali (v. sopra), interviene per disciplinare i correlativi trasferimenti di risorse e per definire alcuni ulteriori aspetti applicativi.

Il **comma 8 dell'articolo 1** detta le modalità per una immediata **ricognizione**, in via amministrativa, delle strutture ministeriali trasferite: si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati.

Si ricorda che una norma analoga a quella appena esaminata è contenuta nel d.l. 181/2006 (v. art. 1, comma 10).

*Il carattere ricognitivo del decreto del Presidente del Consiglio sembrerebbe indicare che tale provvedimento attua una semplice esplicitazione di un effetto già prodotto dal d.l. in esame.*

Sempre il **comma 8** stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Il **comma 16 dell'articolo 1** stabilisce che gli assetti organizzativi e il numero massimo delle **strutture "di primo livello"**, relativamente alle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, siano definiti mediante regolamenti di organizzazione (si tratta della peculiare figura di regolamento di organizzazione prevista dall'art. 4 del d. lgs. 300/1999).

L'articolo 4 del d. lgs. 300/1999 prevede che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, e la definizione dei rispettivi compiti siano stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ai sensi dell'art. 17, co. 4-*bis* della citata legge 400, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti di delegificazione<sup>36</sup>, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.

Con la locuzione "strutture di primo livello" sembra che il testo faccia riferimento alle strutture dirigenziali apicali.

Si ricorda infatti che, in base all'articolo 3 del d. lgs. 300/1999, costituiscono strutture di primo livello, in alternativa, i dipartimenti e le direzioni generali.

Tali strutture, secondo la norma in esame, devono essere inoltre ridefinite in modo da assicurare - fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale - che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.

**Il comma 17 dell'articolo 1** pone una norma limitativa delle **spese per uffici di diretta collaborazione** dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni: il relativo onere deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Di uffici di diretta collaborazione, funzionali e strumentali si occupa anche il successivo **comma 20**, che prevede una **definizione provvisoria** delle relative strutture. Si prevede che, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del ddl in esame, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici sia definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

---

<sup>36</sup> Da emanare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Fino alla data di entrata in vigore del succitato decreto si prevede l'applicazione transitoria dei provvedimenti organizzativi vigenti, a condizione che resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice.

Si ricorda che la disciplina generale relativa agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri è rinvenibile nell'art. 14 del d.lgs. 29/1993 (ora art. 14 del d. lgs. 165/2001) e nell'art. 7 del d.lgs. 300/1999, in base ai quali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamento di organizzazione delegificante). A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

In materia è poi intervenuto l'art. 13 del d.l. 217/2001 (successivamente modificato dall'art. 1, comma 24 del d.l. 181/2006), il quale ha stabilito che:

- gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale;
- i dipendenti incaricati, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato;
- i contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento;
- per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative.

Un ulteriore intervento normativo in materia è stato posto in essere con la legge 137 del 2002<sup>37</sup>, che all'articolo 3 ha dettato una disciplina di prima applicazione relativa agli

---

<sup>37</sup> “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”.

uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri, a seguito della introduzione di questa nuova figura<sup>38</sup>.

Anche il testo in esame torna peraltro a incidere sulla materia (v. appresso, comma 22).

Il **comma 20** in esame, nell'**ultimo periodo**, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, siano apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Innovazioni sostanziali alla disciplina in tema di uffici di diretta collaborazione sono recate dal **comma 22 dell'articolo 1**, che apporta delle modifiche testuali al succitato articolo 13 del d.l. 217/2001. In base al testo modificato:

- si estende la disciplina relativa agli incarichi di diretta collaborazione anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri;
- si richiede una motivazione più puntuale per il diniego del collocamento fuori ruolo o in aspettativa di alcune tipologie di dipendenti pubblici da parte dell'amministrazione di appartenenza (le ragioni ostative del collocamento fuori ruolo o in aspettativa devono ora essere "specifiche").

La norma in esame, inoltre, ribadisce l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 citato.

Per questa parte, la norma sembra pertanto avere funzione interpretativa, anche se la relazione governativa afferma che "*appare indubitabile che il predetto articolo, nel testo vigente, si applichi ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili e agli avvocati dello Stato*".

**Una modifica introdotta dalla Camera, intervenendo sull'alinea del comma 22 in esame, specifica gli strumenti attraverso i quali la normativa *de qua* sugli incarichi negli *staff* governativi si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato: mediante decreti adottati dai rispettivi "organi di governo", dei quali devono essere informati gli organi di amministrazione del personale interessato.**

Gli organi di governo cui la norma in esame fa riferimento sono quelli previsti dal richiamato articolo 15, comma 5 del d. lgs. 165/2001, ossia: il Presidente del Consiglio di Stato, per i magistrati amministrativi; il Presidente della Corte dei

---

<sup>38</sup> La figura del vice Ministro è stata introdotta dalla legge 81 del 2001; in seguito modifiche in materia sono state introdotte dal d.l. 217/2001.

conti, per i magistrati contabili; l'Avvocato generale dello Stato, per gli avvocati dello Stato.

*Per ciò che concerne i magistrati ordinari la norma in esame non dispone espressamente, pur potendo sovvenire al riguardo l'articolo 105 della Costituzione, che attribuisce al CSM le funzioni di governo della magistratura ordinaria (v. anche infra).*

*Si segnala, sul piano del drafting, che la materia degli incarichi extragiudiziari ai magistrati amministrativi e contabili e agli avvocati dello Stato è attualmente delegificata, essendo disciplinata da fonti regolamentari; pertanto l'intervento in esame la rilegifica in parte qua.*

Una normativa organica sugli incarichi dei magistrati amministrativi è stata posta dal D.P.R. n. 418 del 1993 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). Il regolamento prevede in particolare che gli incarichi siano autorizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Una specifica ed organica disciplina, per i magistrati contabili, è stata dettata dal D.P.R. n. 388 del 1995 (Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). Gli incarichi extragiudiziari - consentiti ai magistrati contabili solo in quanto espressamente previsti da leggi dello Stato o dal regolamento in discorso - sono soggetti all'autorizzazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Anche per gli avvocati e procuratori dello Stato, una disciplina organica degli incarichi extragiudiziari è stata posta con regolamento di delegificazione, sempre in base all'articolo 58 del d. lgs. 29/1993. Il D.P.R. n. 584 del 1993 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) reca una disciplina analoga a quelle dei regolamenti valevoli per i magistrati amministrativi e contabili: gli avvocati e procuratori dello Stato possono svolgere gli incarichi consentiti solo nei casi in cui vengano direttamente designati ad espletarli dall'Avvocato generale dello Stato, su parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Quanto infine ai magistrati ordinari, la materia è regolata per lo più nell'ambito della cosiddetta potestà paranormativa del CSM. Il R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), all'articolo 16, stabilisce però che i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

**I commi 18 e 19 dell'articolo 1 recano norme attuative in materia di personale.**

Il **comma 18** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, siano determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni ministeriali trasferite.

Il **comma 19** precisa che dal riordino non deve derivare alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione, ove la revisione si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 21** reca, al primo periodo, una modifica testuale alla normativa in materia di **servizi di intelligence** (legge 124/2007<sup>39</sup>).

All'articolo 3 è abrogato il comma 2, che prevedeva che l'Autorità delegata non potesse esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di *intelligence*.

Si ricorda che nella materia *de qua* il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato (cd. «Autorità delegata»).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

La relazione illustrativa del ddl di conversione non fornisce elementi circa le ragioni sottese alla modifica da ultimo esaminata.

Il secondo periodo, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato,<sup>40</sup> apporta una ulteriore modifica alla recente legge di riforma dei servizi segreti, prevedendo che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) sia composto – oltre che dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, e dell'economia – anche dal Ministro dello sviluppo economico.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 5 della L. 124/2007 ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), che sostituisce il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), previsto dall'art. 2 della L. 801/1977.

I cinque ministri che fanno parte della vigente composizione del CISR sono sostanzialmente corrispondenti ai sei che erano previsti dalla L. 801/1977. La presidenza spetta al Presidente del Consiglio dei ministri; ne fa parte altresì l'Autorità delegata – ove istituita – e il direttore generale del DIS in qualità di segretario.

La composizione può peraltro essere integrata su invito del Presidente del Consiglio, secondo le questioni da trattare, da:

- altri componenti il Consiglio dei ministri;
- i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

---

<sup>39</sup> *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.*

<sup>40</sup> Con l'approvazione dell'emendamento 1.101, di iniziativa governativa.

- altre autorità civili e militari, i quali tutti partecipano senza diritto di voto.

Alle funzioni consultive e di proposta, già previste dalla L. 801/1977, sono affiancate funzioni deliberative. In particolare, il CISR:

- elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza (tale competenza va coordinata con i già menzionati compiti di alta direzione e responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza spettanti al Presidente del Consiglio);
- delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla disposizione in esame, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato il relatore sul provvedimento ha evidenziato come l'integrazione del Comitato sia da porsi in relazione alle accresciute competenze del Ministro dello sviluppo economico<sup>41</sup>.

**Il comma 21-bis**, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato<sup>42</sup>, introduce<sup>43</sup> una puntuale disciplina delle modalità di organizzazione dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), competente per il controllo di legittimità e regolarità della gestione.

In proposito, si dispone che l'Ufficio sia organizzato sulla base di un regolamento adottato dal Presidente della Corte dei Conti anche in deroga alle attribuzioni spettanti in materia al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti<sup>44</sup> per effetto delle disposizioni richiamate dall'articolo 10, co. 10, della L. 117/1988<sup>45</sup>.

In particolare, l'articolo 10, co. 10, della L. 117/1988 ha previsto che, a seguito dell'istituzione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, trovino applicazione, in quanto

---

<sup>41</sup> Senato della Repubblica – Resoconto stenografico della 14<sup>a</sup> seduta (antimeridiana) del 5 maggio 2008.

<sup>42</sup> Con l'approvazione dell'emendamento 1.100, di iniziativa governativa.

<sup>43</sup> Attraverso una novella all'art. 29, co. 3, lett. c), della L. 129/2007.

<sup>44</sup> Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è stato istituito dall'art. 10 della L. 117/1988. Modifiche alla sua composizione sono state apportate, dall'art. 18 della L. 205/2000 e dall'art. 1 del D.Lgs. 62/2006. Il Consiglio, cui la legge ha attribuito la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti, è composto dal Presidente della Corte (che lo presiede), dal procuratore generale della Corte dei conti, dal presidente aggiunto dalla Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano, da 4 componenti nominati dai Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale e da 10 magistrati. Con Deliberazione n. 8/08/2008 del 16 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2008, n. 31, il Consiglio di Presidenza ha approvato un nuovo regolamento interno per il proprio funzionamento.

<sup>45</sup> L. 13 aprile 1988, n. 117, *Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati*.

compatibili alcune delle disposizioni della L. 186/1982<sup>46</sup> che regolano il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Le disposizioni della L. 186/1982 richiamate riguardano tutte il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e, in particolare:

- la sua composizione (art. 7, co. 1, 4, 5, e 7);
- le modalità di elezione e i requisiti di eleggibilità (art. 8, art- 9, commi 4 e 5, e art. 10);
- le modalità per il suo scioglimento (art. 11);
- i requisiti necessari per la validità delle deliberazioni e convocazioni (art. 12);
- le competenze del Consiglio di presidenza (art. 13, co. 1, nn 1), 2), 3), e co. 2, nn 1), 2), 3), 4), 8), 9)).

La disposizione in esame sembra voler derogare in particolare a queste ultime disposizioni in quanto essa pare avere carattere innovativo per quanto riguarda la competenza ad adottare le disposizioni organizzative. Il comma in esame sembra infatti ripristinare, limitatamente alla disciplina dell'ufficio della Corte dei Conti presso il DIS, l'assetto competenziale in materia regolamentare antecedente alle riforme dell'ordinamento della Corte dei conti degli anni '90 del secolo scorso<sup>47</sup>, nel quale il potere organizzativo era attribuito al Presidente della Corte stessa, in attuazione dell'art. 98 del T.U. sulla Corte dei conti<sup>48</sup>, il quale demandava al Presidente il compito di provvedere con regolamento "alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio" e ad ogni altra disposizione esecutiva del testo unico.

A legislazione vigente, infatti, il regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo e le sue successive modificazioni<sup>49</sup>, il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Corte<sup>50</sup> ed il regolamento sull'autonomia finanziaria dell'Istituto<sup>51</sup> sono stati adottati dalle sezioni riunite della Corte, sentiti il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione.

Diversamente, l'art. 3, co. 62, della legge finanziaria 2008<sup>52</sup> prevedeva che alla riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti finalizzata a coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite in materia di controlli dai commi 43-66 del medesimo articolo 3 con quelle già svolte e a rafforzare le attività della Corte riferite alla relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato, ai controlli sulla gestione e al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'art. 3, co. 4, della L. 20/1994 si provvedesse con regolamenti di organizzazione adottati dal Consiglio di

---

<sup>46</sup> L. 27 aprile 1982, n. 186, *Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*.

<sup>47</sup> V. in particolare l'art. 4 della L. 20/1994 e l'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 286/1999.

<sup>48</sup> R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*.

<sup>49</sup> Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti. (Deliberazione n. 14/DEL/2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000, successivamente modificato dalla Deliberazione n. 2/DEL/2003 e dalla Deliberazione n. 1/DEL/2004.

<sup>50</sup> Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Deliberazione n. 22/01/DEL).

<sup>51</sup> Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2001).

<sup>52</sup> L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

Presidenza della Corte dei conti<sup>53</sup>, su proposta del Presidente della Corte stessa, il quale a sua volta formula le proposte con il parere del segretario generale, definendo obiettivi e programmi da adottare.

Il comma in esame attribuisce inoltre all'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) la competenza a svolgere l'istruttoria relativa al controllo preventivo di legittimità effettuato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della L. 20/1994<sup>54</sup>.

L'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, in conformità all'articolo 100. secondo co., Cost. è teso ad accertare la conformità degli atti dell'Esecutivo alla legge, con particolare riferimento alle disposizioni di carattere finanziario.

Le categorie di atti sottoposti a controllo preventivo sono state nel tempo oggetto di un'opera di ridimensionamento, che ha portato (art. 3, co. 1, L. 20/1994) a limitare il controllo alle tipologie di atti aventi carattere non legislativo<sup>55</sup>:

- provvedimenti emanati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri;
- atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei ministri aventi ad oggetto la dotazione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, le direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa;
- atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
- provvedimenti di comitati interministeriali concernenti il riparto o l'assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui sopra;
- provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
- decreti che approvano tutti i contratti attivi delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome, e i contratti passivi superiori a sogli fissate dalla legge;
- decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese a carico degli esercizi successivi;
- atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro<sup>56</sup>;

---

<sup>53</sup> Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è stato istituito dal ricordato art. 10 della L. 117/1988. Modifiche alla sua composizione sono state apportate, dall'art. 18 della L. 205/2000 e dall'art. 1 del D.Lgs. 62/2006. Il Consiglio, cui la legge ha attribuito la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti, è composto dal Presidente della Corte (che lo presiede), dal procuratore generale della Corte dei conti, dal presidente aggiunto dalla Corte dei conti o, in sua assenza, dal presidente di sezione più anziano, da 4 componenti nominati dai Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale e da 10 magistrati. Con Deliberazione n. 8/08/2008 del 16 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2008, n. 31, il Consiglio di Presidenza ha approvato un nuovo regolamento interno per il proprio funzionamento.

<sup>54</sup> L. 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*.

<sup>55</sup> Già l'art. 16, co. 1, della L. 400/1988 aveva previsto l'esclusione dal controllo preventivo di dei decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. Il comma 13 dell'art. 3 della L. 20/1994 esclude inoltre dal controllo gli atti ed i provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

- atti che il Presidente del consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo, in relazione a situazioni di continua e diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

Per quanto attiene al procedimento di controllo, esso nelle sue linee essenziali è tuttora disciplinato dal T.U. delle leggi sulla Corte dei conti del 1934, il quale a sua volta ricalcava, con taluni adattamenti, la disciplina vigente sin dal 1862. Il procedimento inizia con l'invio dell'atto sottoposto a controllo all'ufficio della Corte dei conti competente in ragione dell'amministrazione di provenienza dell'atto. Detto ufficio svolge l'esame istruttorio sull'atto e può formulare richieste e rilievi istruttori alle ammissioni interessate. Al termine di questa fase istruttoria, qualora l'atto sia ritenuto legittimo, la Corte lo ammette al visto e alla registrazione.

Qualora invece l'Ufficio dubiti della legittimità dell'atto, lo deferisce, formulando specifici rilievi al collegio della competente Sezione di controllo, che delibera sui rilievi formulati dall'Ufficio e, in questi limiti, sulla legittimità dell'atto, ammettendolo alla registrazione e disponendo l'apposizione del visto, ovvero – qualora concluda per l'illegittimità – adottando una deliberazione motivata di rifiuto della registrazione relativa all'atto nel suo complesso o a singole disposizioni.

Quanto ai tempi del procedimento, la L. 20/1994 (art. 3, co. 2) prevede che i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistino efficacia decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del competente ufficio di controllo, qualora l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. Il termine di 30 giorni è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia entro 30 giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Sulla materia, al fine di rendere più celere l'azione amministrativa, è successivamente intervenuta la legge di semplificazione per il 1999<sup>57</sup>, che ha previsto che gli atti trasmessi per il controllo preventivo divengono in ogni caso esecutivi trascorsi 60 giorni dalla loro ricezione da parte della Corte dei conti, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte abbia sollevato entro detto termine una questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione<sup>58</sup>, delle norme che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il termine è inoltre sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo.

Qualora il controllo riguardi un atto governativo, il Governo può non attenersi alla deliberazione negativa della Corte dei conti e - ai sensi dell'art. 25 del T.U. del 1934 -

---

<sup>56</sup> La fattispecie è da ritenersi superata a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 430/1997, che ha fatto venir meno gli effetti impeditivi dei controlli effettuati dagli uffici del Ministero del tesoro presso i Ministeri.

<sup>57</sup> Art. 27 della L. 24 novembre 2000, n. 340, *Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*.

<sup>58</sup> La Corte costituzionale, con la sentenza n. 226/1976, ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo, il potere di sollevare in via incidentale eccezioni di legittimità costituzionale, assimilando sostanzialmente il procedimento di controllo ad un procedimento di natura giurisdizionale, sulla base della considerazione che la Corte dei conti "si trova come qualunque altro giudice a dover raffrontare i fatti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono".

può comunque ordinare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sulla base di una motivata richiesta del Ministro competente la registrazione dell'atto.

La Corte dei conti si pronuncia sulla richiesta a Sezioni riunite e riesamina l'atto, concludendo l'esame con la registrazione c.d. semplice dell'atto, qualora ritenga superati i rilievi in precedenza, ovvero con la registrazione "con riserva", quando mantenga le riserve che erano alla base del rifiuto di registrazione. L'atto registrato con riserva acquista piena efficacia, sulla base di una assunzione di responsabilità politica del Governo, sottoposta a verifica da parte del Parlamento cui è inviato periodicamente l'elenco degli atti registrati con riserva.

Il **comma 22-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo - in conformità ad una condizione ai sensi dell'art. 81 Cost. contenuta nel parere della Commissione Bilancio dello stesso Senato<sup>59</sup> - che dall'attuazione del comma 22 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

---

<sup>59</sup> Senato della Repubblica, 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario della seduta n. 4 (pomeridiana) del 4 giugno 2008.



## Ultimi dossier del Servizio Studi

13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 4-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”
14	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” Il testo con le modifiche approvate in sede referente
15	Dossier	L’immigrazione in quattro paesi dell’Unione Europea: ingressi legali e immigrazione clandestina
16	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 414 e 507 Prevenzione delle frodi nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti e nel settore assicurativo
17	Dossier	Il contenzioso Stato-Regioni: dati quantitativi
18	Schede di lettura	Disegni di legge A.A.SS. nn. 733, 242, 391 e 583 in materia di sicurezza pubblica
19	Dossier	Il Servizio diplomatico europeo
20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente
21	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 832 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”
22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 <sup>a</sup> serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007
24	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 859 “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
25	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 866 “Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”
26	Testo a fronte	Disegni di legge recanti “Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare” (AA.SS. nn. 466, 745, 782, 792, 821)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".